

Aggiornamento dello Stock del debito al 23/01/2025						
Anno	Totale fatture sulla PCC	Note di credito	Importo scaduto e non pagato	Tempo medio ponderato di pagamento	Tempo medio ponderato di ritardo	Importo documenti ricevuti nel periodo
2018	876.660,86 €	- 70.128,36 €	806.532,50 €			
2019	1.308.578,78 €	- 142.036,79 €	1.166.541,99 €	148 gg	119 gg	2.126.687,18 €
2020	414.165,31 €	- 880,20 €	413.285,11 €	77 gg	47 gg	1.983.895,60 €
2021	210.036,86 €	- 849,28 €	209.187,58 €	39 gg	11 gg	1.692.606,44 €
2022	213.158,82 €	- 481,71 €	212.677,11 €	33 gg	2 gg	2.088.463,25 €
2023	161.608,68 €	- 100,00 €	161.508,68 €	30,65 gg	-3,09 gg	2.651.797,80 €
2024	166.156,19 €	- 110,00 €	166.046,19 €	27 gg	-10 gg	3.325.863,08 €
Fatture escluse dal calcolo			2.998,71 €			
2024	163.157,48 €	- 110,00 €	163.047,48 €			
<i>Articolo 1 Commi 859 e segg. L. 145/2018</i>						
Riduzione del debito 2024-2023			3%	<i>Limite non rispettato (inferiore al 10 %)</i>		
<i>in subordine</i>						
% Stock Debito / Fatture			4,902%	<i>Limite rispettato (inferiore al 5 %)</i>		
Tempo medio ponderato di ritardo			-10 gg	<i>Limite rispettato (inferiore a 1 giorno)</i>		

N.B.

•con l'articolo 1, comma 862 testualmente viene sancito che "entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, per un importo pari: oal 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente; oal 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente; oal 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente; oall'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.;"

•l'articolo 1, comma 859 dispone che le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, si applicano "se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio". Sancisce inoltre che le stesse misure si applicano "le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.";